

(156) CRIMINALI

Ripa



N. 574/10 Vol Sentenze
N. 6117 Cronologico
N. 1190 Repertorio
Spedita il 23/4/10
Decisa il 23/4/10
Depositata il 23/4/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI

in composizione monocratica in persona del giudice Dott. Susanna Zavaglia pronuncia

SENTENZA

OGGETTO: Respon

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4989 del ruolo generale degli ex artt. 2049 - 2051 - c.c.
affari contenziosi dell'anno 2005 promossa da:

- elettivamente domiciliato in Riccione, Via Valenza n. 3/c, presso lo studio dell'Avv. ~~Morena Ripa~~, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Rosanna Cafaro del Foro di Lecce giusta delega a margine dell'atto di citazione

[Handwritten signature]

ATTORE

nei confronti di

Comune di Misano Adriatico, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Rimini, Via Angherà n. 28, presso lo studio dell'Avv. Odile Danesi che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

CONCLUSIONI:

[Large handwritten mark, possibly a signature or a large 'X']

[Handwritten mark]

Foglio di PRECISAZIONI DA CONSIDERARE PARTE
INTERANTE DEL

Verbale di Udienza del 07/10/2009, Ufficio sottoscritto.

01.07/10/10
RG4P89/05

Per l'attore è comparsa l'Avv. Morena Ripa anche in sostituzione dell'Rosanna Cafaro del
Foreo di Lecce, la quale si riporta a tutti gli scritti difensivi, chiedendone l'integrale

accoglimento, ed impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto e ritenuto. Precisa le
conclusioni, riportandosi a quanto in precedenza argomentato, a partire dall'atto introduttivo
del presente giudizio, e in specie, chiede che l'On.le Tribunale, *contrariis reiectis*, voglia: IN

VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il Comune di Misano Adriatico (RN), in persona
del Sindaco pro-tempore, esclusivo responsabile nella provocazione del sinistro stradale per
cui è causa, per non aver ottemperato all'obbligo, che gli incombe in quanto proprietario della
strada, ove è avvenuto il sinistro occorso all'attore, di apporre la necessaria segnaletica ed
illuminazione nella via Castellaro, onde segnalare la particolare situazione di pericolo e
l'insidia stradale, e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore del Sig.:

della somma di € 8.653,82, oltre interessi legali dalla data della presente

sentenza sino al soddisfo; **SEMPRE IN VIA PRINCIPALE**, dichiarare tenuto e condannare,

ex artt. 2043 e 2051 c.c., il Comune di Misano Adriatico (RN), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e *potendi* dall'attore a causa

dei fatti meglio specificati in premesse. Danni tutti ammontanti a € 8.653,82, oltre agli

interessi legali maturati dal dj del sinistro fino al soddisfo e rivalutazione monetaria; nonché,

condannare l'Ente convenuto, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, a risarcire


all'attore le somme che verranno accertate a seguito dell'espletanda CTU a titolo di danno

biologico per le lesioni patite nel sinistro stradale per cui è causa, oltre al danno morale ed

alle spese mediche sostenute. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione per legge dalla data del

fatto al saldo. Con vittoria di spese legali, accessori ed oneri fiscali come per legge. Salvezze

illimitate.



Avv.to Odile DANESI
Via D. Angherà n. 28
47900 RIMINI
Tel. e Fax 0541/23732

TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI

R.G.: n. 4989/05

FOGLIO DA FAR PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL G. 17.04.2009

COMUNE DI RICCIONE con l'Avv. O. DANESI

NELLA CAUSA PROMOSSA DA

La difesa della COMUNE DI RICCIONE, riportandosi ai propri atti ed alle proprie difese, nel precisare che non si accetta il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, rassegna le seguenti

C O N C L U S I O N I


"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarius rejecti,
presi gli opportuni provvedimenti,
con qualsiasi statuzione,

in accoglimento delle eccezioni, contestazioni, deduzioni ed argomentazioni
appresentate da questa difesa,


respingere integralmente la domanda attrice e qualsivoglia pretesa rivolta nei confronti del COMUNE DI RICCIONE per essere infondata in fatto ed in diritto oltrecchè non provata sia in punto di an che in punto di quantum, conseguentemente mandare assolto il convenuto Ente.

Nella ipotesi in cui l'attore provi i fatti posti a sostegno della domanda, comunque dichiarare che il convenuto Ente è esente da colpa, ricorrendo il caso fortuito, o, in via alternativa, non sussistendo la prospettata

Avv.to Odile DANESI
Via D. Angherà n. 28
47900 RIMINI
Tel. e Fax 0541/23732


responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc né quella prefigurata dall'art. 2051 cc, né altra possibile forma di responsabilità.

In linea di mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, accertata la dinamica del sinistro, dichiarare che il fatto è avvenuto per la pressochè assorbente responsabilità del e conseguentemente
graduata la colpa, liquidare quindi la residua somma nei limiti del giusto e del rigorosamente provato dichiarando il convenuto Ente tenuto al risarcimento solo ed unicamente in proporzione alla misura della sua responsabilità così come accertata e graduata.



Comunque ed in ogni caso, anche a sensi dell'art. 88 c.p.c., con vittoria di spese, funzioni ed onorari oltre rimborso forfetario ex art. 15 T.P. ed IVA e CPA, come per legge.

Si insite per l'ammissione di tutte le prove ed istanze istruttorie dedotte da questa difesa, nessuna delle quali deve intendersi rinunciata e/o abdicata".



Avv.to Odile DANESI


MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 15.9.2005 conveniva in giudizio il Comune di Misano Adriatico, in persona del Sindaco *pro tempore*; chiedeva che il Tribunale di Rimini lo condannasse a risarcire il danno subito in occasione dell'incidente stradale avvenuto il giorno 19.11.2004 alle ore 18,35 circa in Via Castellaro a Misano Adriatico (RN); nel sinistro era rimasta coinvolta l'autovettura Renault Clio targata AR 718 AY, condotta e di proprietà dell'attore.

Parte attrice esponeva che, mentre stava percorrendo la predetta strada, giunto in prossimità di una semicurva, posta a circa 200 mt. dopo l'incrocio della Via San Giovanni con la Via Castellaro, completamente cieca e a gomito, rovinava malamente con l'autovettura, da lui condotta e di sua proprietà, nel fosso adiacente all'asse stradale, profondo circa mt. 4. Malgrado la ridotta velocità l'attore non si avvedeva del pericolo e dell'insidiosa situazione, stante l'assoluta mancanza di segnaletica stradale (riferita alla curva pericolosa), di illuminazione e di barriere protettive (*guard-rail* o c.d. *paracarri*). Nel sinistro l'autovettura subiva danni ingentissimi e all'attore derivavano danni biologici e precisamente un trauma contusivo dorsale con lesioni guaribili in 7 giorni.

Parte convenuta si costituiva contestando la fondatezza della domanda di controparte: in particolare assumeva che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore che, in spregio alle norme comportamentali, aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita e consona rispetto allo stato dei luoghi, non aveva rispettato la segnaletica orizzontale presente *in loco*, non aveva usato idonei dispositivi di illuminazione in dotazione al mezzo di cui era alla guida, con ciò determinando la perdita di controllo del mezzo su cui viaggiava e la conseguente uscita di strada.

Ciò premesso, la domanda di parte attrice deve trovare accoglimento.

Dalla relazione redatta in data 7.6.2005 dai Carabinieri di Misano Adriatico emerge come provata la dinamica di cui all'atto di citazione; infatti risulta che in data 19.11.2004 i verbalizzanti, giunti in via Castellaro a Misano Adriatico a seguito di chiamata da parte della Centrale Operativa della Compagnia di Riccione, notavano che vi erano due auto che erano uscite fuori strada, per cui erano entrambe all'interno del fossato adiacente la strada, con direzione di marcia monte-mare. Sul posto vi erano entrambi i conducenti, identificati: il conducente della Renault Clio targata AR 718 AY in _____ e la conducente della seconda auto in Vincenzetti Selene. Dalle dichiarazioni dei conducenti i Carabinieri venivano a conoscenza che entrambi, nel percorrere detta via a distanza di qualche minuto l'uno dall'altra erano finiti fuori strada, senza che fossero coinvolti altri veicoli di alcun genere. Dal sopralluogo eseguito i militari notavano la mancanza totale di illuminazione e la mancanza di guard-rail in detta via Castellaro, che presenta varie curve; inoltre non individuavano alcuna traccia di frenata per cui non rilevavano il sinistro e facevano intervenire l'ACI di Cattolica per il recupero delle auto incidentate.

La mancata constatazione da parte dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro di tracce di frenata o scarrocciamento dei veicoli conferma che entrambi i conducenti non si erano affatto resi conto dell'imminenza della curva a destra, e dunque della necessità di rallentare e di effettuare la manovra di svolta, ed hanno pertanto proseguito diritto mantenendo la medesima velocità, finendo nel fossato di scolo delle acque adiacente la strada.

Ciò premesso, è configurabile a carico del Comune di Misano Adriatico una responsabilità ex art. 2051 c.c. sulla base del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Al fine di illustrare tale orientamento, si riportano le più recenti pronunce della Corte di Cassazione ~~relative alla configurabilità di tale responsabilità a carico della~~ Pubblica Amministrazione.

Sentenza 3651/06 della Terza Sezione della Corte di Cassazione: "in caso di incidente avvenuto su strada statale, la P.A. (o, come nel caso, l'ente gestore A.N.A.S.) risponde ai sensi dell'art.2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria (art.14 cod. strada) o

custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia -ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso art.14 cod. strada; art.2 d.lgs. 143/94; D.M.LL.PP. 223/92) e già del principio generale del *neminem laedere*, di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa" (massima 588888).

Sentenza 15383/06 della Terza Sezione: "la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art.2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile -all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto- esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sullo stesso. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale diretta dello stesso da parte di terzi sotto tale profilo assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui all'art.2 D.P.R. 393/79 ed ora all'art.2 D.Lgs.285/92), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al

demanio comunale non è possibile una simile, generalizzata conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade comunali -salvo il vaglio in concreto del giudice del merito- circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune" (massima 591249).

La riportata decisione è stata successivamente confermata dalle sentenze 15384/06, 20827/06, 4962/07, 5309/07.

Il suddetto orientamento giurisprudenziale, che sancisce la configurabilità della responsabilità ex art.2051 c.c. a carico della Pubblica Amministrazione, si può definire quindi ormai consolidato (a prescindere dal contrasto tra le sentenze 15383/06, 15384/06, 20827/06, 4962/07, 5309/07, da un lato, e la sentenza 3651/06 e 2308/07, dall'altro, circa la sua natura oggettiva -in cui rilevante è il "fatto della cosa" e non il fatto dell'uomo, come già affermato, valutando l'applicabilità dell'art.2051 c.c. a fattispecie cui era estranea la responsabilità della P.A., da Cass. 2563/07, 15779/06, 25243/06, 15383/06, 26086/05, 21684/05, 20359/05, 5326/05, 376/05, 15429/04, 5236/04, 5578/03, 472/03, 10641/02, 584/01, 5031/98, S.U.12019/91- oppure soggettiva -in cui rileva invece la condotta del custode, a carico del quale viene posta una presunzione iuris tantum di colpa, come affermato, con un orientamento più risalente nel tempo, da Cass. 7281/03, 6767/01, 5885/99, 11264/95, 1332/94-).

Secondo tale indirizzo, che appare suggerito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1999 (la quale rilevava l'infondatezza, con riferimento agli artt.3, 24 e 97 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt.2051, 2043 e 1227 Co.l c.c. nella loro interpretazione giurisprudenziale con riguardo al fatto illecito della P.A. per mancata diligente manutenzione dei beni demaniali), le caratteristiche della demanialità o dell'appartenenza al patrimonio indisponibile, nonché dell'uso diretto della cosa e dell'estensione della medesima, non sono da valutarsi come idonee, per la sola circostanza della loro sussistenza, ad escludere l'ascrivibilità alla P.A. della responsabilità da custodia; infatti, i connotati della notevole estensione del bene e dell'uso generale e diretto della

cosa da parte di terzi vanno qualificati come meri indizi sintomatici dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo da parte della P.A..

Tuttavia tale impossibilità non opera più automaticamente, in virtù di una valutazione predeterminata favorevole alla P.A., ma solamente se effettivamente viene ravvisata, in seguito ad un'indagine condotta con riferimento alla fattispecie concreta.

Così anche recentemente Cass. n. 15042/2008, per cui: "Affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione comunale non fosse responsabile del danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso, sul presupposto che l'art. 2051 cod. civ. non potesse essere applicato nell'ipotesi di danni causati da beni demaniali, la S.C. ha cassato tale decisione, formulando il principio di cui in massima).

Con riguardo all'onere probatorio circa le caratteristiche concrete della fattispecie all'esame del giudice di merito, all'attore-danneggiato compete unicamente di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre al danno, mentre ben più gravoso appare l'onere probatorio della parte convenuta; infatti la P.A. deve fornire la dimostrazione, anche in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (in

tal senso la già citata Cass. 3651/06 massima 588889).

Passando all'esame del sinistro per cui è causa alla luce di tali considerazioni, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio in quanto sia la insufficiente segnalazione di curva pericolosa a destra nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro, sia la carenza nel medesimo tratto di illuminazione pubblica e di *guard rail*, risultano provate dal rapporto dei Carabinieri di Misano Adriatico prodotto, nonché confermate dalle fotografie depositate dall'attore sub doc. 6) e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da Vice Comandante Polizia Municipale, giusta delega del Sindaco di Misano Adriatico del 22.10.2007; mentre il nesso causale tra tali condizioni della strada e il sinistro può considerarsi provato presuntivamente quale conseguenza logica secondo un criterio di normalità, tenuto conto che la curva era a stretto raggio e scarsamente segnalata, per cui in assenza di illuminazione era plausibile non avvedersene in tempo. D'altra parte la pericolosità del tratto di strada in oggetto per i motivi indicati da parte attrice risulta confermata da diverse circostanze: *in primis*, l'analogo sinistro occorso a ' , precipitata nel fosso con la propria auto pochi minuti dopo l'incidente dell'attore (cfr. rapporto Carabinieri di Misano); inoltre, il posizionamento sulla strada, a seguito del sinistro *de quo*, di nuova segnaletica verticale e orizzontale (cfr. fotografie prodotte dall'attore).

A fronte di ciò, la parte convenuta non ha, viceversa, assolto il proprio onere probatorio, nulla avendo provato con riguardo all'espletamento di un'adeguata attività di vigilanza e controllo sul tratto di strada ove si è verificato il sinistro; il Comune, infatti, si è limitato ad asserire - senza dimostrare - la sufficienza della segnaletica stradale orizzontale ivi esistente, nonché la non necessità del posizionamento su di esso di cartelli e/o parapetti e/o illuminazione; tali affermazioni non sono sufficienti a dimostrare che l'ente convenuto abbia vigilato sul bene in custodia con la diligenza adeguata alla sua natura e funzione, alla luce dell'evidente pericolosità del tratto di strada in oggetto che, come rilevato dai Carabinieri nel citato verbale di accertamento, era da ritenersi pericoloso nelle ore notturne per via della mancanza totale di illuminazione e della mancanza di *guard-rail*.

Inoltre nel caso in esame non emerge neppure un comportamento colposo del

danneggiato, idoneo ad integrare il concorso di cui all'art.1227 Co.l c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato; si ricorda che tale norma (espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore) si applica anche nei casi di danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale (in tal senso sia Cass. 3651/06 -massima 588890-, sia Cass. 15383/06 -massima 591251-); infatti le sopra evidenziate circostanze di fatto consentono di affermare che la condotta di parte attrice non è in alcun modo valutabile come negligente od imprudente, tenuto conto che non può dirsi dimostrato che l'attore procedesse a velocità elevata; infatti, in assenza di segni di frenata sull'asfalto, non vi sono elementi che dimostrino quale fosse l'andatura tenuta dall'attore.

Pertanto, il Comune convenuto deve essere condannato a risarcire per intero i danni causati all'attore.

Passando alla liquidazione dei danni riportati dal _____ con riferimento alla valutazione delle lesioni riportate, si fanno proprie le conclusioni della c.t.u. medico-legale, all'esito della quale sono state individuate una inabilità temporanea totale di 7 giorni ed un danno permanente, con riferimento alla integrità psico-fisica, nella misura dello 0,5%.

Con riferimento a quest'ultima voce l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n.26972 alla n.26975), trova soddisfazione nella scelta di adottare le tabelle 2009 del Tribunale di Milano in quanto riproducono i "valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)" (così le relative note esplicative).

Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto che non risultano allegare e provate né una peculiare sofferenza morale, né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, una invalidità dello 0,5 % in un soggetto di anni 26 e mesi 10 al momento del fatto comporterà una liquidazione del danno non patrimoniale da

invalidità permanente di €. 581,00, valutato all'attualità.

Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche al proposito pare opportuno adottare la liquidazione congiunta del danno biologico e morale, come quantificato nelle citate tabelle 2009 del Tribunale di Milano in una forbice giornaliera da un minimo di €.88 ad un massimo di €.132; nel caso in esame, poiché i postumi permanenti risultano di bassa entità e non sussistono circostanze particolari, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo di €.88,20; il complessivo ammontare di tale danno risulta così pari a €. 617,40, sempre con valutazione all'attualità.

Sommando le due voci di cui sopra, si ottiene l'importo di €. 1.198,40 da corrispondere alla parte attrice a titolo di danni non patrimoniali.

DANNI MATERIALI. Vanno liquidati anche i danni materiali conseguenti agli esborsi di somme che la parte danneggiata ha dovuto sostenere in conseguenza del sinistro, ed in particolare il danno all'autovettura, pari ad €. 8.341,82 come da preventivo depositato agli atti (doc. 2 fasc. att.).

Non vi è prova invece che l'attore abbia sostenuto la spesa di €. 312 per il soccorso stradale e la custodia del veicolo sinistrato, né vi è prova delle spese mediche di cui parte attrice chiede il rimborso.

RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:

Danno biologico da invalidità permanente: €. 581,00. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2009 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2009).

Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.

Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di

risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.

Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (19-11-2004) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 7 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 26-11-2004.

La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 7,67% ed il danno alla data del 26-11-2004 è pari a €. 536,41.

Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €. 617,40.

Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verifica del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di €. 570,01.

I danni materiali (esborsi) sono stati determinati complessivamente in €. 8.341,82; le date di liquidazione sono quelle in cui sono avvenuti gli esborsi (ovvero, in via di accettabile approssimazione, quella del fatto dannoso); per tali danni sono queste le date di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi.

RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 23-04-2010.

La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).

Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).

INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.

Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.

Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.

La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).

In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:

A) Danno liquidato al 19-11-2004 (c.d. "aestimatio"): € 9.448,24

B1) Interessi maturati al 23-04-2010: € 1.408,22

B2) Rivalutazione maturata al 23-04-2010: € 922,71

B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 2.330,93

Totale A + B: € 11.779,17

C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 0 movimenti): € 0,00

Importo totale (A + B - C) dovuto al 23-04-2010 (c.d. "taxatio"): € 11.779,17

di cui:

Capitale = 9.448,24 -- Rivalutazione = 922,71 -- Interessi = 1.408,22

Parte convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere all'attore la somma totale di €. 11.779,17; su tale somma dalla data della sentenza al saldo spetteranno gli interessi legali ai sensi dell'art.1282 c.c., in quanto convertitasi in debito di valuta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4989/2005, così provvede:

a) dichiara la responsabilità del Comune di Misano Adriatico nella causazione del sinistro per cui è causa; di conseguenza, condanna a titolo risarcitorio il Comune convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. 11.779,17, comprensiva di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza (23.4.2010) al saldo;


c) lo condanna alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in €. per spese, €. per competenze ed €. per onorari, oltre 12,5 % ex art.15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Rimini, 23.4.2010

Il Giudice

Susanna Zavaglia

IL FUNZIONARIO DI CANG.
Dr. Silvano SANTUCCI



IL FUNZIONARIO DI CANG.
Dr. Silvano SANTUCCI